



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 29 aprile 2008 (05.05)
(OR. EN)**

8954/08

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0036 (CNS)**

**AVIATION 100
ASIE 48
RELEX 272**

NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato del Consiglio

al: COREPER/Consiglio

n. prop. Com: 6581/08 AVIATION 44 ASIE 12 RELEX 104

Oggetto: Proposta di decisione del Consiglio concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
- Adozione

1. Il progetto dell'accordo citato in oggetto è il risultato dei negoziati condotti dalla Commissione nell'ambito del cosiddetto "mandato orizzontale" (conferitole dal Consiglio nel giugno 2003), conformemente al quale la Commissione può negoziare con qualsiasi paese terzo per rendere conformi al diritto comunitario gli accordi bilaterali vigenti tra gli Stati membri e il paese terzo in questione nel settore dei trasporti aerei.
2. Il testo del succitato progetto di decisione è stato esaminato dal Gruppo "Trasporti aerei" e, dopo essere stato adattato alla luce dell'esame, è stato messo a punto dal Servizio dei giuristi-linguisti¹.

¹ 7158/08 AVIATION 61 ASIE 21 RELEX 140 REV 2.

3. A seguito dell'esame del suddetto testo, il COREPER potrebbe invitare il Consiglio a:

- adottare il succitato progetto di decisione in modo da permettere la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo;
- prendere atto della dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione riportata nell'allegato della presente nota.

Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione

È preferibile, tra l'altro per ragioni pragmatiche, che solo la Comunità concluda con la Repubblica islamica del Pakistan l'accordo su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei. Le stesse considerazioni si applicano ad accordi analoghi purché siano conclusi conformemente al mandato relativo alla sostituzione di alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore, adottato mediante la decisione del Consiglio del 5 giugno 2003, e nei limiti di tale mandato.

Tale decisione non costituisce un precedente riguardo all'esercizio delle competenze rispettive della Comunità e dei suoi Stati membri in relazione ad accordi diversi da quelli sopra menzionati, tra cui, ad esempio, gli accordi del tipo previsto dalla decisione del Consiglio del 5 giugno 2003 che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con gli Stati Uniti nel settore dei trasporti aerei, che devono essere conclusi come accordi misti.

Essa non istituisce nuove competenze comunitarie per quanto riguarda gli accordi esterni sui servizi aerei e lascia impregiudicata la ripartizione delle competenze tra la Comunità e gli Stati membri.
